

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassoefigli.it](mailto:info@cafassoefigli.it)

Napoli, li 8 luglio 2008

## Circolare informativa n° 42 /2008

**A tutte le Aziende Assiste  
Loro sedi**

### Importante

#### **DETAZZAZIONE DI STRAORDINARI E DI PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Tra le novità introdotte dal D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”, ***l’art. 2 prevede, in via sperimentale, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10% per il periodo 1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008, entro il limite di 3.000 € lordi.***

La detassazione si applica alle voci retributive variabili legate alla produttività:

- prestazioni di lavoro straordinario svolte nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008;
- per i rapporti a tempo parziale, prestazioni di lavoro supplementare, prestazioni relative all’applicazione di clausole elastiche, effettuate nel periodo di cui sopra, e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro stipulati prima del 29 maggio 2008.

Lo spartiacque del 29 maggio 2008 va mantenuto anche per le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale;

- voci retributive legate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

**La detassazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel corso del 2007, abbiano percepito un reddito da lavoro subordinato non superiore a €30.000.**

Nel caso in cui, l’attuale datore di lavoro sia diverso da quello che ha rilasciato il CUD dei redditi per il 2007, il lavoratore deve attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Il lavoratore può rinunciare al beneficio, mediante atto scritto da consegnare al datore di lavoro.

**Nel silenzio la detassazione opera in via automatica.**

*Non possono essere soggette alla detassazione eventuali compensi legati a indici di produttività previsti contrattualmente per i titolari di contratti di collaborazione o di associazione in partecipazione.*

**Il periodo a cui si riferisce l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 10% (1° luglio – 31 dicembre 2008) è legato all’effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare e non al momento del versamento dei relativi compensi.**

In relazione a ciò, eventuali compensi per lavoro straordinario corrisposti in tale periodo, ma relativi a prestazioni effettuate prima del 1° luglio, sono escluse dall'agevolazione.

Il cedolino – paga dovrà evidenziare in modo specifico i compensi che possono essere detassati rispetto a quelli soggetti a tassazione ordinaria.

Il riferimento al lavoro straordinario pone alcuni dubbi di operatività, in relazione alle diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro e dei compensi.

Le modalità di cui parliamo relative allo straordinario sono le seguenti:

- *compensi fissi e forfettari*;
- *istituto della banca ore* (trasformazione del lavoro straordinario in permessi compensativi);
- *orario multiperiodale* (il calcolo del normale orario di lavoro viene disposto su di un periodo di riferimento);

E' opportuno fare delle precisazioni.

In relazione allo *straordinario forfetario* è opportuno operare la seguente distinzione:

- compensi forfetari mensili, con effettivo conteggio delle ore straordinarie ed eventuale conguaglio a fine anno delle differenze;
- compensi forfetari mensili legati all'impossibilità di conteggiare in modo puntuale le ore di lavoro;

Nel primo caso, il beneficio è applicabile, in quanto la forfetizzazione attiene esclusivamente alle modalità di versamento del corrispettivo del lavoro straordinario.

Nel secondo caso, il beneficio non è applicabile, in quanto la voce retributiva forfetaria è di fatto, un elemento retributivo che compensa la particolare modalità di svolgimento delle mansioni e non l'effettività delle ore svolte.

Nel caso delle ore di lavoro straordinario accantonate nella c.d. *banca ore*, il beneficio si applica solo nel caso di monetizzazione delle ore accantonate, quindi, solo in caso di mancata fruizione, da parte del lavoratore, di riposi compensativi.

Riguardo all'*orario multiperiodale*, la qualificazione come lavoro straordinario potrà essere effettuata solo al termine del periodo di riferimento, ovvero, nel caso in cui sia fissato un orario per un determinato periodo, solo per le ore eccedenti tale soglia.

Più problematica è la definizione dell'ambito di applicazione dell'*imposta sostitutiva per le somme riferibili a incrementi di produttività*, tenuto conto della recente detrazione sui premi di risultato.

In effetti, dovrà essere chiarito se:

- la nuova detassazione sostituisce tale regime;
- se va a sovrapporsi ad esso;
- se le voci legate alla produttività dovranno originarsi solo dalla contrattazione collettiva di secondo livello ovvero potranno essere previste individualmente con i singoli lavoratori;

## **GLI EFFETTI DELLA DETASSAZIONE**

**I redditi detassati, non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nel limite di € 3.000, sia del lavoratore sia del suo nucleo familiare, mentre devono essere computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. (es. ANF)**

## **LE EROGAZIONI LIBERALI A TASSAZIONE ORDINARIA**

A compensazione del minor gettito fiscale derivante dalla detassazione, il D.L. n. 93/08, ha determinato che, a decorrere dal 29/05/2008, le erogazioni liberali non sono più soggette alla franchigia di €258,23 e concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Rientrano nelle erogazioni liberali le somme concesse in occasione di festività o ricorrenze, i sussidi occasionali corrisposti in occasione di rilevanti esigenze personali del dipendente, e i sussidi pagati a dipendenti vittime dell'usura, il riconoscimento di liberalità per il raggiungimento di una determinata anzianità aziendale, i piccoli prestiti.

Tale disposizione, a differenza della detassazione ha carattere definitivo.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*